



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 28 marzo 2023, n. 176

Misure per il miglioramento organizzativo delle istituzioni scolastiche, il potenziamento dei risultati di apprendimento degli studenti e l'istituzione di percorsi di sviluppo e crescita della professionalità dei docenti: connesse modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006

D'iniziativa della **Giunta provinciale** su proposta dell'assessore **Mirko Bisesti**

Presentato il **28 marzo 2023**

Assegnato alla **Quinta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 28 marzo 2023, n. 176

Misure per il miglioramento organizzativo delle istituzioni scolastiche, il potenziamento dei risultati di apprendimento degli studenti e l'istituzione di percorsi di sviluppo e crescita della professionalità dei docenti: connesse modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006

INDICE

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Integrazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 3 - *Integrazione dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Art. 4 - *Modificazioni dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Art. 5 - *Inserimento della sezione II.1 nel capo I del titolo VI della legge provinciale sulla scuola 2006*

Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 98 bis 1 nella legge provinciale sulla scuola 2006*

Art. 7 - *Inserimento dell'articolo 98 bis 2 nella legge provinciale sulla scuola 2006*

Art. 8 - *Inserimento dell'articolo 98 bis 3 nella legge provinciale sulla scuola 2006*

Art. 9 - *Inserimento dell'articolo 98 bis 4 nella legge provinciale sulla scuola 2006*

Art. 10 - *Inserimento dell'articolo 98 bis 5 nella legge provinciale sulla scuola 2006*

Art. 11 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 1 *Finalità*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), questa legge, per innovare e migliorare la qualità dell'offerta formativa e dei processi didattici, formativi ed educativi, con conseguenti ricadute positive sui risultati di apprendimento degli studenti, definisce le specifiche misure per un'efficace organizzazione del sistema scolastico provinciale, a cui sono connesse forme di sviluppo e di crescita del personale docente.

2. Le misure organizzative previste da questa legge per migliorare l'organizzazione del sistema scolastico provinciale sono dirette, inoltre, a:

- a) valorizzare i docenti che realizzano processi d'insegnamento innovativi per conseguire il successo formativo degli studenti, che coordinano attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica e che mettono a disposizione le proprie competenze in ambito gestionale e organizzativo a supporto dei colleghi e dell'organizzazione scolastica in generale;
- b) favorire la collaborazione tra docenti al fine di creare una comunità professionale che, in una logica cooperativa, sviluppi la condivisione delle buone pratiche;
- c) promuovere la formazione continua in servizio per l'aggiornamento e il consolidamento delle competenze professionali del personale docente;
- d) migliorare i risultati di apprendimento e il successo formativo degli studenti attraverso la diffusione delle buone pratiche e la personalizzazione dei percorsi.

3. Questa legge si applica ai docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del

territorio provinciale e limitatamente al periodo di permanenza in servizio presso queste istituzioni.

Art. 2

Integrazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Nel comma 5 quater dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "Per valorizzare i docenti" sono inserite le seguenti: ", offrire loro un servizio di orientamento, miglioramento e sviluppo professionale".

2. Alla fine del comma 5 quater dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "La redazione del curriculum è obbligatoria per i docenti di ruolo e facoltativa per i docenti non di ruolo. La Provincia è autorizzata a trattare i dati ai fini della valutazione del curriculum del docente nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali."

Art. 3

Integrazione dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nel comma 3 dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "responsabilità diverse" sono inserite le seguenti: "secondo quanto previsto dalla sezione II.1".

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"2 bis. La valutazione è obbligatoria per tutti i docenti che intraprendono il percorso di progressione professionale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per la valutazione, che tengono conto del processo di crescita professionale, della formazione acquisita, del bilancio delle competenze e del grado di apprezzamento dell'operato da parte degli studenti e dei colleghi."

2. Il comma 3 bis dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

Art. 5

Inserimento della sezione II.1 nel capo I del titolo VI della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 98 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente sezione:

"Sezione II.1

Misure per il miglioramento organizzativo delle istituzioni scolastiche, il potenziamento dei risultati di apprendimento degli studenti e l'istituzione di percorsi di sviluppo e crescita della professionalità dei docenti".

Art. 6

Inserimento dell'articolo 98 bis 1 nella legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 98 bis della legge provinciale sulla scuola 2006, nella sezione II.1, è inserito il seguente:

"Art. 98 bis 1

Misure per il miglioramento organizzativo delle istituzioni scolastiche

1. Per innovare e migliorare la qualità dell'offerta formativa e dei processi didattici, formativi ed educativi, con le conseguenti ricadute positive sui risultati di apprendimento e sul successo formativo degli studenti, questa sezione definisce le specifiche misure per un'efficace organizzazione del sistema scolastico provinciale, a cui sono connesse forme di sviluppo e di crescita del personale docente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 84, comma 3, e secondo i criteri definiti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 86, comma 2, i dirigenti scolastici assegnano, in coerenza con il progetto d'istituto:

- a) ai docenti esperti di cui all'articolo 98 bis 2 compiti di coordinamento della didattica, di rafforzamento dei percorsi di orientamento e di personalizzazione dei percorsi didattici;
- b) ai docenti ricercatori di cui all'articolo 98 bis 3 compiti, in aggiunta a quelli previsti dalla lettera a), di sviluppo di specifici progetti, di durata anche pluriennale, per il miglioramento e l'innovazione dell'offerta formativa, e per la diffusione di buone prassi di cooperazione fra i docenti;
- c) ai docenti delegati all'organizzazione di cui all'articolo 98 bis 4 incarichi di diretta collaborazione per compiti organizzativi.

3. Contestualmente all'assegnazione dei compiti previsti dal comma 2, lettere a) e b), il dirigente scolastico definisce inoltre i correlati risultati attesi.

4. Questa sezione si applica ai docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio provinciale e limitatamente al periodo di permanenza in servizio presso queste istituzioni."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 98 bis 2 nella legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 98 bis 1 della legge provinciale sulla scuola 2006, nella sezione II.1, è inserito il seguente:

"Art. 98 bis 2

Docente esperto

1. Il docente esperto possiede specifiche competenze in ambito disciplinare, particolare padronanza delle metodologie di valutazione e delle strategie didattiche, anche innovative, volte a migliorare i risultati di apprendimento degli studenti, competenze digitali e capacità di utilizzare gli strumenti digitali in ambito didattico. Queste specifiche competenze sono definite con regolamento.

2. Sono requisiti per partecipare ai concorsi indetti dalla Provincia per la progressione professionale da docente a docente esperto:

- a) essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) aver reso almeno cinque anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale, anche in

posizione non di ruolo.

3. Il numero complessivo di posti di docenti esperti all'interno del sistema educativo provinciale e i criteri per la loro suddivisione tra le istituzioni scolastiche sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. I docenti esperti svolgono le medesime attività e funzioni previste dalla contrattazione collettiva provinciale per i docenti, nonché gli ulteriori compiti previsti dall'articolo 98 bis 1, comma 2, lettera a)."

Art. 8

Inserimento dell'articolo 98 bis 3 nella legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 98 bis 2 della legge provinciale sulla scuola 2006, nella sezione II.1, è inserito il seguente:

"Art. 98 bis 3
Docente ricercatore

1. Il docente ricercatore è un docente esperto caratterizzato dal possesso di ulteriori specifiche competenze nell'ambito metodologico-disciplinare, con particolare riferimento alle metodologie didattiche innovative e dei processi d'insegnamento. Queste specifiche competenze sono definite con regolamento.

2. E' requisito per partecipare ai concorsi indetti dalla Provincia per la progressione professionale a docente ricercatore l'essere docente esperto.

3. Il numero complessivo di posti di docenti ricercatori all'interno del sistema educativo provinciale e i criteri per la loro suddivisione tra le istituzioni scolastiche sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. I docenti ricercatori svolgono le medesime attività e funzioni previste dalla contrattazione collettiva provinciale per i docenti, nonché gli ulteriori compiti previsti dall'articolo 98 bis 1, comma 2, lettera b).

5. I docenti ricercatori possono fruire di esoneri o di semiesoneri dall'insegnamento, quantificati da ciascun dirigente scolastico, nell'ambito della dotazione organica assegnata, in relazione ai compiti loro assegnati e ai correlati risultati attesi."

Art. 9

Inserimento dell'articolo 98 bis 4 nella legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 98 bis 3 della legge provinciale sulla scuola 2006, nella sezione II.1, è inserito il seguente:

"Art. 98 bis 4
Docente delegato all'organizzazione

1. Il docente delegato all'organizzazione è un docente caratterizzato dal possesso di ulteriori specifiche competenze ed esperienze in ambito organizzativo, definite con regolamento.

2. L'incarico di docente delegato all'organizzazione ha durata triennale, rinnovabile, ed è attribuito a docenti esperti o a docenti ricercatori, con provvedimento motivato del dirigente scolastico, pubblicato nel sito istituzionale dell'istituzione scolastica, nella sezione "Amministrazione trasparente".

3. La Giunta provinciale stabilisce, per ciascuna istituzione scolastica, il numero massimo di incarichi di docente delegato all'organizzazione.

4. I docenti delegati all'organizzazione svolgono le medesime attività e funzioni previste dalla

contrattazione collettiva provinciale per i docenti, nonché gli ulteriori compiti previsti dall'articolo 98 bis 1, comma 2, lettera c).

5. I docenti delegati all'organizzazione possono fruire di esoneri o di semiesoneri dall'insegnamento, quantificati da ciascun dirigente scolastico, nell'ambito della dotazione organica assegnata, in relazione ai compiti loro assegnati.

6. Lo svolgimento di incarichi di docente delegato all'organizzazione costituisce elemento di valutazione per partecipare al corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche provinciali ai sensi dell'articolo 100, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dal medesimo articolo."

Art. 10

Inserimento dell'articolo 98 bis 5 nella legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 98 bis 4 della legge provinciale sulla scuola 2006, nella sezione II.1, è inserito il seguente:

"Art. 98 bis 5

Disposizioni finali e transitorie relative a questa sezione

1. Con regolamento sono stabilite le modalità di espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 98 bis 2, comma 2 e all'articolo 98 bis 3, comma 2, prevedendo anche un'eventuale fase preselettiva presso le singole istituzioni scolastiche, gli eventuali ulteriori requisiti per la partecipazione, la composizione delle commissioni e i compiti loro assegnati, le modalità per l'assegnazione dei compiti previsti dall'articolo 98 bis 1, comma 2, le disposizioni transitorie relative alle prime procedure concorsuali e alle prime assegnazioni dei compiti, anche con riferimento ai compiti assegnati dai dirigenti prima dell'entrata in vigore di quest'articolo, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione di questa sezione.

2. I docenti esperti, i docenti ricercatori e i docenti delegati all'organizzazione assolvono obblighi di formazione professionale continua aggiuntivi rispetto a quelli vigenti per il restante personale docente e coerenti con gli obiettivi formativi definiti dalla scuola di alta formazione dell'istruzione ai sensi degli articoli 16 bis e 16 ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107). Con regolamento sono definiti gli obblighi di formazione professionale continua e le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento.

3. La Giunta provinciale impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per promuovere l'adeguamento della contrattazione collettiva a quanto disposto da questa sezione.

4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere l'attuazione progressiva delle disposizioni di questa sezione e le tempistiche per lo svolgimento delle procedure concorsuali, in considerazione dell'impegno organizzativo della Provincia e delle istituzioni scolastiche, connesso in particolare all'espletamento delle procedure concorsuali.

5. I docenti esperti e i docenti ricercatori possono chiedere l'applicazione dell'istituto della restituzione al ruolo di provenienza, rispettivamente, di docente e di docente esperto.

6. L'assegnazione dei compiti e degli incarichi previsti dall'articolo 98 bis 1, comma 2, in un'istituzione scolastica comporta un obbligo di permanenza per i tre anni successivi dalla data di assegnazione.

7. In relazione al progressivo completamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 98 bis 2, comma 2, e dall'articolo 98 bis 3, comma 2, la Provincia provvede alla contestuale progressiva riduzione delle dotazioni finanziarie del fondo per la valorizzazione del

merito del personale docente disciplinato dall'articolo 87 bis."

Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese relative all'organizzazione dei concorsi previsti dall'articolo 98 bis 2, comma 2, e dall'articolo 98 bis 3, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotti dagli articoli 7 e 8 della presente legge, stimate nell'importo di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 150.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

2. Alle maggiori spese per la formazione professionale continua prevista dall'articolo 98 bis 5, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'articolo 10 della presente legge, stimate nell'importo di 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), programma 6 (Servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 150.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).